

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (BO) MARINARI | Presidente |
| (BO) MAIMERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) LEMME | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) IELASI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) CAPILLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore LEMME

Seduta del 04/07/2023

FATTO

1. Con ricorso del 19.1.2023, preceduto da rituale reclamo all'intermediario, parti ricorrenti espongono quanto segue:

- di essere eredi di G.B.;
- di aver richiesto all'intermediario il trasferimento in proprio favore, *pro quota*, di quanto depositato presso lo stesso intermediario a nome del *de cuius*;
- che l'intermediario opponeva l'esistenza di una controversia sull'eredità, essendo stato notificato un atto di citazione da parte di un terzo;
- che tale rifiuto alla liquidazione sarebbe stato ingiustificato, in quanto ciascun coerede può domandare la liquidazione della quota in proprio favore senza il consenso degli altri coeredi;
- che, inoltre, l'intermediario non aveva fornito riscontro alle ulteriori richieste tese alla restituzione della chiave del fermo posta e della carta bancomat intestata al *de cuius*.

Chiedevano pertanto la condanna dell'intermediario al versamento di quanto dovuto e alla comunicazione dei soggetti cui era stata restituita la chiave del fermo posta ed il tesserino bancomat.

2. Nel costituirsi nel presente procedimento, l'intermediario deduceva che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- a seguito della richiesta dei ricorrenti e della presentazione della relativa documentazione, era pervenuta alla banca una opposizione al riparto da altro coerede, che aveva promosso giudizio avanti il Tribunale.
- la richiesta di coinvolgere tutti i cointestati e gli eventuali eredi prima di procedere alla liquidazione si giustifica in base alle condizioni contrattuali (art. 14 delle condizioni di conto corrente, art. 15 delle condizioni di deposito);
- la richiesta relativa alla casella postale era generica ed inoltre, a causa del lungo tempo trascorso dalla stipula del contratto, non era possibile ricostruire le vicende relative alla consegna delle chiavi; del resto, in base alle condizioni contrattuali, la diligenza nella custodia grava sul cliente;
- analogo discorso doveva farsi per il tesserino bancomat.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. Nelle proprie repliche, i ricorrenti sostenevano che:

- le condizioni generali di contratto richiamate dalla banca sarebbero nulle;
- non appare verosimile che la banca non conservi documentazione attinente la riconsegna del tesserino bancomat e della chiave, presumibilmente avvenuta dopo la (recente) scomparsa del *de cuius*;
- che la banca, senza informarsi dell'esistenza di contenziosi in essere, aveva provveduto alla liquidazione della quota in favore della stessa erede che aveva poi proposto opposizione.

4. Controreplicava a propria volta l'intermediario, deducendo la novità delle domande relative alla vessatorietà delle clausole contrattuali, e comunque l'incompetenza temporale dell'Arbitro.

5. Le conclusioni delle parti sono dunque, in sintesi, le seguenti.

Parte ricorrente:

“A) accertare e dichiarare la legittimità della pretesa di ottenere la liquidazione pro quota del cosiddetto “credito ereditario” a seguito della successione apertasi stante il decesso del signor GB con riferimento agli importi giacenti sui conti correnti e/o sui dossier titoli presso l'intermediario convenuto e l'intermediario ***, con relativa condanna al versamento di quanto dovuto; B) accertare e dichiarare (i) il nominativo della persona, con produzione della relativa documentazione, alla quale è stata consegnata la chiave del fermo posta relativo al signor GB presente presso l'intermediario convenuto ed acquisire copia della documentazione attestante la restituzione di detta chiave con indicazione del nominativo della persona che ha proceduto alla restituzione; (ii) il nominativo di chi abbia proceduto, dopo il decesso del signor GB, alla riconsegna della tessera bancomat relativa al conto corrente al medesimo signor GB”.

Parte resistente

“si chiede a codesto rispettabile Collegio di non accogliere e respingere integralmente il ricorso”.

DIRITTO

1. Va innanzitutto premesso che, nelle proprie memorie, i ricorrenti fanno riferimento anche ai rapporti con un intermediario terzo, che però non è stato indicato come controparte in sede di presentazione di ricorso. Di conseguenza, con tale intermediario non si è mai realizzato il contraddittorio, e la relativa domanda, a prescindere da ogni altro profilo di ammissibilità, non può essere presa in considerazione in questa sede.

2. Ciò posto, i ricorrenti propongono due domande distinte: una volta alla liquidazione della quota, l'altra volta alla consegna di documentazione.

Partendo dalla prima, il tema all'esame di questo Collegio è quello del diritto dei coeredi di ottenere dall'intermediario la liquidazione della propria quota, in presenza di opposizione giudiziale da parte di un terzo, che assume essere anch'egli erede.

Sul punto, l'orientamento costante di questo Collegio, così come di altri Collegi territoriali, è nel senso che, in presenza di opposizione, specie quando le clausole contrattuali esigano il concorso di tutti i coeredi per la liquidazione della quota, il rifiuto opposto dall'intermediario, in presenza di opposizione, sia legittimo (per tutte, v. Coll. Bologna, dec. 3533/2023; Coll. Milano, dec. 2172/2022), purché l'intermediario abbia provveduto ad esibire la relativa documentazione contrattuale.

Tale principio consente di superare quello stabilito da altre decisioni sia dell'Arbitro, che della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 24657/2007) in base al quale ciascun partecipante all'eredità può autonomamente rivendicare il proprio diritto al conseguimento della quota di spettanza, senza necessità di partecipazione degli altri coeredi.

L'intermediario, nel presente procedimento, ha esibito la documentazione contrattuale (art. 14 delle norme sul contratto di conto corrente, art. 15 di quelle sul deposito titoli in amministrazione) che effettivamente prevede come *"nei casi di morte...di uno dei cointestatari...la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi...quando da uno di essi le sia stata notificata/comunicata opposizione"*. Ha anche esibito atto di citazione da parte di uno dei coeredi, dal quale emerge l'esistenza di una controversia con parti ricorrenti concernenti l'eredità del *de cuius*. L'intermediario ha dunque soddisfatto all'obbligo documentale posto come condizione nei principi sopra richiamati per far ritenere legittima la propria opposizione alla liquidazione della quota ereditaria.

3. Peraltro, parti ricorrenti deducono la nullità delle clausole in questione sia ai sensi degli artt. 33 segg. d. lgs. 206/2005 (codice del consumo) sia ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Sul punto, a fronte dell'eccezione dell'intermediario, va preliminarmente chiarito che non si tratta di domanda nuova, bensì di eccezione in senso stretto, volta a contrastare a propria volta l'eccezione della banca al fine di legittimare l'accoglimento della pretesa originaria; e ciò anche a prescindere dal principio in base al quale la nullità delle clausole vessatorie può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 16394/2009).

Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro, mossa dall'intermediario. Ciò perché ai fini della determinazione della competenza *ratione temporis*, quando è in discussione la nullità di clausole contrattuali, ciò incide sul momento genetico del rapporto (cfr. su fattispecie analoga, Coll. Bologna, dec. 3662/2023, in base alla quale *"Ove il ricorrente contesti vizi genetici del rapporto contrattuale, si prende a riferimento la data di stipula del contratto, con la conseguente*



incompetenza temporale e inammissibilità della domanda nel caso in cui il rapporto sia sorto anteriormente al 1° gennaio 2009. Ne deriva che tutte le doglianze di parte ricorrente che fanno riferimento ad una pretesa invalidità per mancanza del requisito della forma scritta del contratto di conto corrente o altro vizio genetico vanno ritenute inammissibili) con la conseguenza che, se la data di stipula è anteriore al 2009, come nel caso di specie, l'Arbitro non è competente. L'eccezione, sul punto, va dunque accolta.

Anche a prescindere da quanto sopra, l'eccezione di nullità andrebbe comunque respinta nel merito.

Nel caso di specie, infatti, non si verte in tema di clausole che stabiliscono uno squilibrio contrattuale tra la parte professionale che ha predisposto le clausole ed il consumatore che l'ha accettate, come nei casi che determinano la nullità di protezione in base al codice del consumo, bensì di una previsione il cui effetto è di impedire la liquidazione di una quota ereditaria per consentire (nel caso di specie, in sede giudiziaria) l'accertamento del diritto di terzi.

Non è in altri termini, una clausola che determini *“a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”* (art. 33 cod. consumo). Né, in tale ottica, può ritenersi sia integrata una delle fattispecie previste dall'art. 36 cod. consumo, la cui *ratio* (così come per l'intera disciplina consumeristica in materia di vessatorietà delle clausole contrattuali) è di proteggere il consumatore dagli squilibri economico/informativi il cui effetto sia quello di danneggiarlo ad esclusivo vantaggio del professionista. Tale disciplina non è dunque congruente con i casi, come il presente, in cui vi possa ipoteticamente essere un vantaggio del professionista (trattenere le somme sino all'esito del giudizio) ma tale vantaggio sia del tutto incidentale rispetto a quello, primario, di assicurare tutela a terzi in presenza di una controversia giudiziaria.

A non differente esito si arriva per quanto riguarda l'eccezione relativa alla mancata approvazione delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c. In particolare, atteso il carattere tassativo dell'elencazione contenuta nel secondo co. dell'art. 1341 c.c. (Cass. 12044/2014) non può non rilevarsi come le clausole in questione non appaiano aderenti a nessuno dei contenuti tipicamente vessatori, specie ove essi vadano interpretati, come si è visto, nell'ottica di prevenire un diretto ed illegittimo vantaggio del predisponente a carico dell'altra parte.

Di conseguenza, la prima domanda dei ricorrenti va rigettata.

4. Con la seconda domanda, come si è visto, i ricorrenti chiedono alla banca di consegnare la documentazione attinente alla riconsegna della chiave della cassetta di sicurezza fermoposta e del tesserino bancomat.

Sul punto, la banca eccepisce che, visto il lungo periodo trascorso dall'apertura del rapporto, essa non è in grado di reperire la relativa documentazione.

Al riguardo, basti osservare che, come correttamente rilevato da parti ricorrenti, la documentazione di cui si chiede la consegna dovrebbe essersi formata in periodo immediatamente successivo all'apertura della successione, avvenuta nel 2020; non è ovviamente plausibile, dunque, che la resistente non abbia evidenza documentale della riconsegna. Si applica, pertanto, l'art. 119 TUB, il quale stabilisce espressamente il diritto del cliente alla consegna della documentazione di tutte le operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

La relativa domanda va dunque accolta.

5. Da ultimo, non può essere esaminata, in quanto inammissibile, la richiesta – contenuta



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nelle sole repliche di documentazione inerente alla consegna di documentazione sulla liquidazione di due BTP in favore della coerede opponente. Le Disposizioni ABF (sez. VI, § 1) stabiliscono infatti che con la memoria di replica *“resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale”*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – accerta il diritto della parte ricorrente alla consegna della documentazione attinente alla riconsegna della chiave della cassetta di sicurezza e della tessera bancomat.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI